

VERBALE DI ACCORDO

Il 16 dicembre 2010 presso la sede di Confcommercio Verona

TRA

Confcommercio Verona rappresentata dal Presidente Paolo Arena, dal Direttore Generale Giorgio Sartori con l'assistenza del dott. Moreno Festi

E

FILCAMS CGIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Floriano Zaroni,
FISASCAT CISL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Andra Sabaini,
UILTUCS UIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Cesare Ierulli,


PREMESSO

- che la grave crisi economica che sta interessando il Paese si manifesta anche nel territorio veronese coinvolgendo, tra gli altri, il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- che è a forte rischio la continuità di numerose imprese del settore, soprattutto di piccole dimensioni, determinando la perdita del patrimonio professionale espresso da tutti gli addetti in esso occupati;
- che il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, per la maggioranza delle imprese, è interessato marginalmente dalle normative sugli ammortizzatori sociali erogati dal sistema pubblico;
- che è obbiettivo comune delle parti la salvaguardia dell'occupazione evitando per quanto possibile il ricorso indiscriminato allo strumento del licenziamento;
- che le parti in tale contesto, intendono proporre soluzioni specifiche, anche sostenendo il reddito dei lavoratori, a favore delle imprese sino a cinquanta dipendenti o non destinatarie della Cassa Integrazione Guadagni che si trovano in difficoltà;
- che le parti individuano nell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona lo strumento idoneo a contribuire al perseguimento dei predetti intendimenti;
- che le parti condividono integralmente l'avviso comune sottoscritto il 25 marzo 2009 da Confcommercio, Filcams C.G.I.L., Fisascat C.I.S.L ed Uiltucs U.I.L. a livello nazionale e si impegnano a sollecitare le istituzioni al fine della sua applicazione;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona per finanziare gli interventi previsti dal presente accordo in materia di sospensione del lavoro, riduzione dell'orario di lavoro ed incentivi all'assunzione di dipendenti licenziati prevede la costituzione di un apposito Fondo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) che viene specificamente suddiviso in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per interventi in materia di sospensione del lavoro, in € 100.000,00 (centomila/00) per interventi in materia di riduzione dell'orario



di lavoro ed in € 50.000,00 (cinquantamila/00) per interventi in materia di incentivi all'assunzione di dipendenti licenziati.

2. Gli interventi e/o gli importi previsti dal precedente punto 1. sono suscettibili di futura revisione a seguito delle indicazioni che emergeranno dall'evoluzione della crisi economica, dalle richieste dei destinatari dei provvedimenti ovvero dal manifestarsi di particolari ulteriori accadimenti.
3. L'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona prevede l'erogazione di un importo giornaliero pari al 20% dell'importo massimo mensile dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per le sospensioni dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali effettuate dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
4. L'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona prevede l'erogazione di un importo orario a favore dei lavoratori che, nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, sono interessati da riduzioni di orario di lavoro per contratti di solidarietà ovvero, per le aziende escluse dagli stessi, al fine di evitare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
5. L'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona interverrà economicamente per erogare un premio alle aziende che nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 assumono a tempo indeterminato lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese del terziario, della distribuzione e dei servizi.
6. Al fine di favorire la possibilità di ricollocamento l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona permette l'adesione ai propri corsi di formazione ai dipendenti licenziati nell'anno 2011 per giustificato motivo oggettivo che, pur essendo privi di rapporto di lavoro, risultano essere stati contribuenti dell'Ente stesso alla data del licenziamento.
7. La regolamentazione relativa alla fruizione degli interventi indicati nei punti precedenti è fissata da apposite linee operative che vengono allegate al presente accordo e ne diventano parte integrante.
8. I compiti di interpretazione o di ulteriore regolamentazione dei servizi previsti dal presente accordo vengono attribuiti alla Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
9. Anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Interministeriale del 19 maggio 2009 - Documento n. 46441 si precisa che gli interventi previsti dal presente accordo sindacale saranno attivabili fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione ed indicate al precedente punto 1.; si precisa inoltre che l'esaurimento delle risorse messe a disposizione per le sospensioni del lavoro prima che siano decorsi i novanta giorni consentirà l'attivazione da parte dell'azienda del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, laddove prevista.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFCOMMERCIO VERONA

FILCAMS CGIL

FISASCAT GISL

UILTUCS UIL

REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO FONDO

Misura:

la misura è prevista in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per interventi in materia di sospensione del lavoro, in € 100.000,00 (centomila/00) per interventi in materia di riduzione dell'orario di lavoro ed in € 50.000,00 (cinquantamila/00) per interventi in materia di incentivi all'assunzione di dipendenti licenziati

Periodo di riferimento:

dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011

Interventi finanziati dal Fondo:

il Fondo finanzia gli interventi previsti ai punti 3., 4. e 5. dell'accordo del 16 dicembre 2010

Modalità di erogazione:

vengono previsti specifici capitoli di spesa per i predetti interventi, all'interno di ciascuno di essi si attingeranno risorse fino all'esaurimento dell'importo stabilito






Criterio di erogazione:

il criterio di erogazione degli interventi sarà di ordine cronologico in relazione alla presa visione da parte dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona della domanda inoltrata dall'azienda

Requisiti:

I requisiti delle aziende e dei lavoratori per poter attingere al Fondo sono stabiliti dalle linee operative previste per ciascun intervento

Ulteriori e più precise regole applicative potranno essere decise dalla Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona

SOSPENSIONE LAVORO

Intervento previsto per le sospensioni dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali effettuate nell'anno 2011, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, c.1, lett. a), b) e c), del D. L. n.185/2008 convertito in L. n. 2/2009.

L' Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona eroga un importo giornaliero a favore dei lavoratori interessati da sospensioni dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali effettuate dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Destinatari:

aziende fino a 50 dipendenti (escluse da applicazione CIGS)
lavoratori dipendenti TI, TD, apprendisti

Requisiti azienda:

iscrizione Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona da almeno due anni dalla data di inizio della sospensione
pagamento aliquota provinciale Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona

per le aziende costituite da meno di due anni iscrizione Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona da inizio attività e con minimo un anno di contribuzione

le aziende che non risultano iscritte all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona potranno usufruire dell'intervento regolarizzando la propria posizione con il versamento della contribuzione relativa ai tre anni precedenti la data della sospensione del lavoro

le aziende costituite da meno di due anni che non risultano iscritte all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona potranno usufruire dell'intervento regolarizzando la propria posizione con il versamento della contribuzione a far data dalla costituzione dell'azienda stessa e con minimo un anno di contribuzione

Requisiti lavoratori:

superamento periodo di prova

Misura intervento:

importo giornaliero lordo (per part time riferimento all' orario ridotto) per ogni giornata di effettiva sospensione dal lavoro

l' importo è ottenuto rapportando a valore giornaliero (mensile/26) il 20% dell'importo massimo mensile dell' indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per l'anno 2011 stabilito dall'INPS con apposita circolare

Durata:

massimo novanta giornate fino al 31 dicembre 2011

per i dipendenti a tempo determinato il trattamento massimo sarà comunque fino all'eventuale termine del contratto

in caso di cessazione del rapporto il trattamento è erogato fino alla data di cessazione

Condizioni:

l'accordo di sospensione dal lavoro deve essere stipulato o ratificato in apposito verbale di conciliazione sottoscritto davanti alla Commissione Paritetica Territoriale di



Conciliazione istituita presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona

Modulistica:

domanda su modulo Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona (riferimento data sottoscrizione verbale di conciliazione accordo di sospensione)

allegata copia libro unico del lavoro relativo al periodo di sospensione

Ulteriori e più precise regole applicative potranno essere decise dalla Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.



RIDUZIONE ORARIO LAVORO

L' Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona eroga un importo orario a favore dei lavoratori che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 sono interessati da riduzioni di orario di lavoro per contratti di solidarietà ovvero, per le aziende escluse dagli stessi, al fine di evitare licenziamenti individuali per giustificato motivo soggettivo.

Destinatari:

aziende

1. aziende rientranti nell'applicazione dell'art. 5, comma 5, Legge 236/1993 prima della modificazione apportata dall'art. 7/ter, comma 9, ultimo periodo, Legge 33/2009 (contratti di solidarietà nel corso della procedura di licenziamento collettivo)
2. aziende rientranti nell'applicazione dell'art. 5, comma 5, Legge 236/1993 così come modificato dall'art. 7/ter, comma 9, ultimo periodo, Legge 33/2009 (contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo)
3. aziende non rientranti nell'applicazione dell'art.1, Legge 863/1984 e nell'applicazione dell'art. 5, comma 5, Legge 236/1993 così come modificato dall'art. 7/ter, comma 9, ultimo periodo, Legge 33/2009 in cui, al fine di evitare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, vengono effettuate riduzioni di orario di lavoro (riduzione di orario al fine di evitare licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nelle aziende escluse dalla normativa sui contratti di solidarietà)

lavoratori

lavoratori dipendenti TI, TD, apprendisti

Requisiti azienda:

iscrizione Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona da almeno due anni dalla data di inizio della riduzione dell'orario

pagamento aliquota provinciale Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona

per le aziende costituite da meno di due anni iscrizione Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona da inizio attività e con minimo un anno di contribuzione

le aziende che non risultano iscritte all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona potranno usufruire dell'intervento regolarizzando la propria posizione con il versamento della contribuzione relativa ai tre anni precedenti la data di inizio della riduzione dell'orario

le aziende costituite da meno di due anni che non risultano iscritte all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona potranno usufruire dell'intervento regolarizzando la propria posizione con il versamento della contribuzione a far data dalla costituzione dell'azienda stessa e con minimo un anno di contribuzione

Requisiti lavoratori:

superamento periodo di prova

Misura intervento:

per i casi 1. e 2. contributo orario lordo di € 8,00 per un numero di ore pari al 25% del monte orario settimanale non lavorato a seguito della riduzione dell'orario di lavoro e per un massimo di cinque ore settimanali

per il caso 3. contributo orario pari ad € 8,00 per un numero di ore pari al 50% del monte orario non lavorato a seguito della riduzione dell'orario di lavoro e per un massimo di dieci ore settimanali

Durata:

massimo dodici settimane a decorrere dall'inizio della riduzione di orario

per i dipendenti a tempo determinato il trattamento massimo sarà comunque fino all'eventuale termine del contratto

in caso di cessazione del rapporto il contributo è erogato fino alla data di cessazione

Condizioni:

per i casi 1. e 2. contratto di solidarietà previsto dalla legge



per il caso 3. l'accordo di riduzione dell'orario di lavoro deve essere stipulato o ratificato in apposito verbale di conciliazione sottoscritto davanti alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione istituita presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona

Modulistica:

domanda su modulo EB (riferimento data sottoscrizione accordo sindacale o verbale di conciliazione)

allegata copia libro unico del lavoro relativo al periodo di sospensione

Ulteriori e più precise regole applicative potranno essere decise dalla Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.



FORMAZIONE DIPENDENTI LICENZIATI

Accesso ai corsi di formazione organizzati dall'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona da parte di dipendenti licenziati nell'anno 2011 per giustificato motivo oggettivo

Destinatari:

dipendenti licenziati nell'anno 2011 per giustificato motivo oggettivo che, pur essendo privi di rapporto di lavoro, risultano essere stati contribuenti dell'Ente stesso alla data del licenziamento

Requisiti destinatari:



dipendenti contribuenti dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona alla data del licenziamento

Modulistica:

iscrizione ai corsi su modulo EB

Copia ultima busta paga attestante trattenuta contributo Ente Bilaterale

Ulteriori e più precise regole applicative potranno essere decise dalla Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.



PREMIO ASSUNZIONE DIPENDENTI LICENZIATI

Premio a favore delle aziende alle aziende che nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 assumono a tempo indeterminato lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese del terziario, della distribuzione e dei servizi

Destinatari:

Aziende che assumono a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Requisiti azienda:

iscrizione Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona da almeno due anni dalla data dell'assunzione

pagamento aliquota provinciale Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona

per le aziende costituite da meno di due anni iscrizione Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona da inizio attività e con minimo un anno di contribuzione

le aziende che non risultano iscritte all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona potranno usufruire dell'intervento regolarizzando la propria posizione con il versamento della contribuzione relativa ai tre anni precedenti la data di inizio della riduzione dell'orario

le aziende costituite da meno di due anni che non risultano iscritte all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona potranno usufruire dell'intervento regolarizzando la propria posizione con il versamento della contribuzione a far data dalla costituzione dell'azienda stessa e con minimo un anno di contribuzione

Misura intervento:

€ 2.000,00 (duemila/00) per assunzione a tempo pieno
in proporzione per assunzione a tempo parziale

Modulistica:

domanda su modulo EB

Copia lettera di assunzione

Copia buste paga attestanti la vigenza del rapporto di lavoro

Tempistica:

la domanda potrà essere inoltrata entro tre mesi dal termine del periodo di dodici mesi dall'assunzione ed in vigenza di rapporto di lavoro

il premio verrà erogato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda

Ulteriori e più precise regole applicative potranno essere decise dalla Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l' Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.

